

Decreto - opposizione - Giudizio di cognizione ordinario e autonomo - Effetti - Potere dovere del giudice di provvedere sulla domanda e sulle eccezioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Giudizio di cognizione ordinario e autonomo - Effetti - Potere dovere del giudice di provvedere sulla domanda e sulle eccezioni - Sussistenza - Emissione del decreto fuori dei casi previsti dalla legge - Irrilevanza - Fattispecie.

L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale, che, in riforma della sentenza del giudice di pace, si era limitata a riconoscere la validità della procura alle liti rilasciata per la fase monitoria, confermando il decreto ingiuntivo opposto, senza pronunciarsi sul merito della domanda fatta valere con la domanda di ingiunzione).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019

[Cod_Proc_Civ_art_633](#), [Cod_Proc_Civ_art_645](#), [Cod_Proc_Civ_art_638](#)